



COMUNE DI PITIGLIANO

(Provincia di Grosseto)

Verbale di deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 39 del 30/09/2020

Oggetto: Approvazione piano finanziario, tariffe e riduzioni TARI anno 2020

L'anno duemilaventi e questo dì trenta del mese di settembre alle ore 19.00 in Pitigliano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Gentili Giovanni - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Gentili Giovanni	Sindaco	s	
Biagi Ugo	Consigliere	s	
Celata Alessio	Consigliere	s	
Falsetti Serena	Consigliere	s	
Lauretti Irene	Consigliere	s	
Lombardelli Filippo	Consigliere	s	
Mastracca Paolo	Consigliere		s
Moretti Monica	Consigliere	s	
Ulivieri Massimo	Consigliere	s	
Olivotto Lorenzo	Consigliere		s
Grillo Franco	Consigliere	s	
Vincenti Enrico	Consigliere	s	
Gorini Francesco Maria	Consigliere		s

Presenti 10

Assenti 3

Partecipa il sottoscritto Dott. Di Sibio Giuseppe Segretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visti i commi da 650 a 654 della legge 147/2013 che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da

altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che:

- Il comma 3 bis, dell'art. 106, D.L. n. 34/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
- il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
- il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»

Visto Il comma 527 della L. 205 del 27/12/2017 che attribuisce all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ridenominata "Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente - ARERA" la predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti;

Considerato che l'ARERA, Agenzia di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente, che svolge alcune funzioni di regolazione e controllo in materia del ciclo dei rifiuti, in data 31 ottobre 2019 ha approvato le deliberazioni n. 443/2019, relativa al metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, e n. 444/2019, contenente le disposizioni in materia di trasparenza del servizio integrato dei rifiuti urbani, con applicazione dal 01.01.2020 delle disposizioni relative al metodo tariffario e differimento al 01.01.2021 per i comuni sotto i 5000 abitanti relativamente alle disposizioni di trasparenza;

Preso atto che l'Autorità di Ambito Toscana sud con deliberazione dell'assemblea n.23 del 25.09.2020 ha approvato il Piano Economico finanziario 2020 (comprensivo del conguaglio 2018) dei Comuni che intendono confermare il loro orientamento ad utilizzarlo già ai fini dell'approvazione della TARI 2020 per il successivo inoltrare ad ARERA;

Ritenuto opportuno approvare il Piano Finanziario approvato dall' l'Autorità di Ambito Toscana sud ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2020, dal quale risulta una spesa complessiva di euro 820.641,00, inferiore al PEF 2019 per euro 33.343,21;

Considerato inoltre:

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 64 del 11 marzo 2020 ha introdotto misure urgenti a carattere nazionale di contenimento del contagio, stabilendo:

- la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- la chiusura di mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), restando consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;
- la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto in parola.

che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. n. 76 del 22 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo Dpcm;

che il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, ha modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Dpcm 22/03/2020;

che la situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 ha determinato disagi sia sociali che economici per le utenze domestiche;

Ritenuto pertanto, in base alle considerazioni sopraesposte di prevedere:

- una riduzione del 25% da applicare alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai sopra citati provvedimenti, dando atto che in base alla deliberazione Arera n. 158/2020 le minori entrate previste in euro 10.809,28 saranno finanziate distribuendo l'importo nella determinazione delle tariffe domestiche 2020;
- una riduzione del 7% a tutte le utenze domestiche, dando atto che in applicazione del comma 660 della legge n. 147 del 2013 il minore gettito di euro 41.604,20 sarà finanziato attraverso apposite autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale;

Preso atto che il gettito della tassa di euro 820.641,00 è quindi determinato per euro 779.036,80 a carico dei contribuenti e per euro 41.604,20 a carico del bilancio comunale;

Ritenuto di approvare le categorie e le tariffe della tassa in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate avvalendosi della facoltà di cui al comma 652 dell'art.1 della Legge 147/2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 26 del 09.06.2020;

VISTE le risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge 147/2013, determinati con le modalità previste dalle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443" rilasciate dal MEF in data 23.12.2019;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei

medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2013;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 8 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3/2013;

Aquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento;

Con voti

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2020, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (Allegato A) che prevede una spesa di euro 820.641,00, redatto dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO TOSCANA SUD ai sensi del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) di cui alla Delibera ARERA 443/2019 secondo il metodo tariffario ARERA;

Di approvare la tabella dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge 147/2013, determinati con le modalità previste dalle "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443", rilasciate dal MEF il 23 dicembre 2019;

Di approvare, unicamente per l'anno 2020, una riduzione del 25% della tariffa Tari, da applicare alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti citati in premessa;

Di approvare, unicamente per l'anno 2020, una riduzione del 7% della tariffa Tari, da applicare alle utenze domestiche per mitigare i disagi sociali ed economici subiti durante l'emergenza Covid 19;

Di approvare, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. B), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate ai sensi del comma 652 della Legge 147/2013, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti;

Di dare atto che in base alla deliberazione Arera n. 158/2020 le minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione del 25% alle utenze non domestiche che durante l'emergenza Covid 19 sono state obbligate alla chiusura temporanea, previste in euro 10.809,28, sono state finanziate distribuendo l'importo nella determinazione delle tariffe domestiche 2020;

Di dare atto che il minore gettito di euro 41.604,20 derivante dalla riduzione del 7% della tariffa Tari applicata alle utenze domestiche, sarà finanziato attraverso apposita autorizzazione di spesa a carico del bilancio comunale;

Di dare atto che il gettito della tassa di euro 820.641,00 è quindi determinato per euro 779.036,80 a carico dei contribuenti e per euro 41.604,20 a carico del bilancio comunale;

Di stabilire che il versamento della TARI 2020 dovrà avvenire in 2 rate con le seguenti scadenze: 5 dicembre 2020 e 5 febbraio 2021;

Di incaricare il responsabile del servizio ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Relaziona il Sindaco il quale fa presente che vengono approvate le tariffe TARI sul PEF 2020, anche su pressione in ATO da parte dei 7 Comuni che hanno seguito tale procedura, mentre la quasi totalità dei Comuni residui procede sui dati del 2019, cosa per noi possibile perché la percentuale di ribasso del 13% consente tale procedura anche se il ribasso ottenuto non è stato quello auspicato. Ricorda che ci sarà uno sconto del 25% per tutte le attività rimaste chiuse durante il COVID come prescritto dal DPCM e sempre uno sconto del 7% per tutte le utenze domestiche che sarà coperto con l'Avanzo di Amministrazione. Specifica anche i periodi di pagamento, ovvero 5 dicembre 2020 e 5 febbraio 2021. Ringrazia il dipendente Corrado Fortunati e gli uffici per il lavoro effettuato in tempi ridottissimi, ringrazia il consigliere Monica Moretti per l'ottimo lavoro svolto.

Il consigliere Lombardelli manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalla Maggioranza, per gli aiuti forniti alle aziende che sono state chiuse, mentre ci sarà modo di aiutare anche quelle residue. Fa presente che il periodo post Covid è stato più sereno, parecchio è stato recuperato ed ora è necessario individuare quali sono state le aziende che hanno avuto più problemi. Ricorda ancora i benefici che otterranno anche le famiglie ed anche i non residenti ai quali si è reputato opportuno estendere le agevolazioni. Ringrazia il Sindaco, il consigliere Monica Moretti e gli Uffici per il lavoro svolto.

Il Gruppo 5 Stelle con il consigliere Vincenti apprezza i risultati conseguiti manifestando perplessità per i prezzi del riciclo che sono diminuiti di poco, mentre concorda con gli abbattimenti previsti per le aziende. Fa un appunto politico alla Maggioranza in quanto si aspettano sempre notizie sul tavolo per il rilancio del turismo, sul bando di 100.000,00 euro da utilizzare come contributi per le aziende, cose per le quali il Movimento ha offerto la propria collaborazione.

Il consigliere Lombardelli fa presente che l'argomento è sempre aperto ma è da valutare meglio la situazione in quanto le cose sembrano meno gravi del previsto per cui per essere più puntuali e precisi si aspetterà la fine dei flussi turistici per tirare le somme, anche con la Minoranza, rimarcando che nulla è stato deciso.

Il Sindaco precisa che il tavolo del turismo si è chiuso in quanto come Unione è stato approntato un progetto tramite due incarichi in fase di esaurimento.

Il consigliere Vincenti chiede se c'è una bozza o un progetto esecutivo a cui segue risposta del Sindaco il quale precisa che il progetto del tavolo ammonta a 37.000,00 euro ed è stato approvato dalla Giunta dell'Unione e si fa carico dell'invio dello stesso.

Il consigliere Monica Moretti ringrazia i presenti per i tanti riconoscimenti avuti facendo presente di non essere ancora soddisfatta pienamente in quanto si auspicavano risultati migliori sul PEF. Da ora in poi si avranno i costi veri sulle materie prime – seconde che evidenzieranno anche le inefficienze di gestione ed i mancati introiti per quella voce in quanto il modello ARERA cambia tanto per questa materia e consentirà di avere una tariffazione reale.

Il consigliere Vincenti dà atto che in questo modo effettivamente dovrebbero emergere i gestori più efficienti confidando in un auspicato riequilibrio dei costi.

Al termine, nessun altro intervenendo, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

VISTA la normativa vigente in materia;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati firmati digitalmente i pareri di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 da parte dei Responsabili dei rispettivi Servizi;

Con 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano, 0 (zero) voti contrari e con 2 voti astenuti (Grillo, Vincenti) su 10 componenti presenti e 8 votanti,

DELIBERA

DI APPROVARE la surriportata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione piano finanziario, tariffe e riduzioni TARI anno 2020”.

Successivamente, al fine di dare immediato corso ai successivi adempimenti, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, presenti 10 componenti su 13 in carica,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

*F.to Il Presidente
Gentili Giovanni*

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **07/10/2020** al **21/10/2020** al n. **1144** del Registro delle Pubblicazioni

*Il Segretario Comunale
F.to Dott. Di Sibio Giuseppe*

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/09/2020

- ☐ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all'albo Pretorio.
☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pitigliano li _____

*F.to Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

*Il Segretario Comunale
Dott. Di Sibio Giuseppe*

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993
